

Osservatorio Permanente per la tutela dell'effettività del Diritto di Difesa del Cittadino non abbiente ammesso al Patrocinio a spese dello Stato

istituito con delibera della Camera Penale di Cosenza, in data 27
marzo 2015

Prot. n° 01/2017

Ill.mo Presidente della Sezione dibattimentale del Tribunale di Cosenza
Dott. Enrico Di Dedda

*L'Osservatorio Permanente per la tutela dell'effettività del Diritto di Difesa del Cittadino non
abbiente ammesso al Patrocinio a spese dello Stato*

premesso

- che la Legge di Stabilità 2016 ha introdotto importanti novità in materia di gratuito patrocinio ed in particolare il comma 783 dell'unico articolo della legge n. 208/2015 ha previsto tempi certi per l'emissione del decreto di pagamento dell'onorario che spetta al difensore della parte ammessa a patrocinio a spese dello stato. Nello specifico, è stato introdotto il comma 3bis all'art. 83 del DPR 115/2002 (Testo Unico in materia di spese di giustizia) che dispone che **"il decreto di liquidazione deve essere emesso dal giudice contestualmente alla pronuncia del provvedimento che chiude la fase cui si riferisce la relativa richiesta"** senza specificare nulla in ordine ad una eventuale presentazione tardiva;
- che tale norma ha generato, però, diverse interpretazioni presso gli organi giudicanti ed applicazioni pratiche/organizzative negli uffici giudiziari;

rilevato, inoltre,

- che, in tema di ammissione al gratuito patrocinio, su diverse segnalazioni dei colleghi, si è consolidata la prassi da parte di alcuni giudici, di inibire l'accesso al suddetto beneficio in presenza di più precedenti penali contro il patrimonio, con ciò ponendo in essere una sorta di presunzione giuridica fondata sulla considerazione che gli stessi richiedenti siano titolari di redditi illeciti tali da non giustificare l'ammissione al gratuito patrocinio, prescindendo, però, nella valutazione di spettanza, da qualunque elemento di prova circa il superamento di quel limite fissato dalla legge e determinato in € 11.528,41;

considerato

- che, in ordine al primo punto, questo Osservatorio, alla luce del disposto normativo, la cui *ratio* è proprio quella di consentire all'avvocato che patrocinia in favore dei cittadini non abbienti, di ottenere l'immediata liquidazione dei propri compensi entro la chiusura della fase procedimentale cui gli stessi si riferiscono, rileva le differenti modalità di presentazione e deposito delle richieste di liquidazione, presso i diversi organi giudicanti;

-che, altresì, in ordine al secondo punto, preso atto di un orientamento non conforme al dettato legislativo nonché alle più recenti sentenze giurisprudenziali (Cass.Pen., sez. IV, n. 4719/17, dep. 31 gennaio 2017), in base al quale, nel giudizio di ammissione al beneficio del gratuito patrocinio, non è ammessa una valutazione nel merito delle condizioni reddituali ed economiche oggetto dell'autocertificazione richiesta dagli artt. 76 e ss. del DPR n.115/2002, avendo tale dichiarazione valenza probatoria a tutti gli effetti, suscettibile di revoca solo a seguito di eventuale riscontro negativo effettuato dagli agenti della Guardia di Finanza, cui il giudice ha l'obbligo di trasmettere copia dell'istanza e dei relativi allegati e che, anche eventuali redditi illeciti, devono comunque essere valutati in ordine ai limiti reddituali previsti dalle normativa di riferimento, al di sotto dei quali, l'istante avrà sempre diritto di accedere al suddetto beneficio, incorrendo in caso contrario in una palese violazione del diritto di difesa costituzionalmente tutelato;

INVITA

- l' Ill.mo Presidente del Tribunale di Cosenza, in relazione al primo punto, a voler uniformare le modalità di presentazione e deposito dell'istanza di liquidazione, per tutti gli organi giudicanti, onorari e togati, facilitando e rendendo trasparente l'attività in oggetto conformemente al dettato legislativo, dandone comunicazione alla Camera Penale nonché a questo Osservatorio per la massima diffusione;

- in relazione al secondo punto, a riconsiderare, alla luce dei principi sopra esposti, nonché ad inibire qualunque tipo di valutazione nel merito delle istanze autocertificate di ammissione al gratuito patrocinio, rimettendo eventuali decisioni sulla sussistenza dei requisiti reddituali ed economici previsti dalla legge, agli organi accertatori, ed evitando perciò qualunque presunzione sullo *status* degli indagati/imputati con precedenti penali specifici, giudizio che determina di fatto una violazione non solo del diritto di difesa ma anche del principio di eguaglianza di cui all'art. 3 della Cost. integrando una vera e propria disparità di trattamento tra coloro che, pur percependo redditi illeciti, hanno diritto ad essere ammessi al beneficio in quanto redditi al di sotto della soglia di legge, ma vengono esclusi sulla base di una mera presunzione non fondata su accertamenti reali e concreti.

Il responsabile

Avv. Renato Tocci

Il Coordinatore

Avv. Simona Manna